

ORIGINALE



**COMUNE DI PARABITA
PROVINCIA DI LECCE**

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE
PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E I CIRCHI EQUESTRI**

(Legge 18 marzo 1968 n. 337 art. 9, quinto comma)

Approvato con delibera C.C. n.10 del 31.1.2002

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18/3/1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali, private e demaniali idonee per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri.

Articolo 2

Concessione del suolo

In occasione di sagre, fiere e feste tradizionali le concessioni del suolo pubblico e l'assegnazione del posteggio per l'allestimento di parchi divertimento sono rilasciate dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive ai singoli richiedenti, destinando le aree pubbliche, private e demaniali appositamente individuate.

Articolo 3

Tipologia delle concessioni

Le concessioni delle aree sono di norma temporanee, per periodi non eccedenti i 30 giorni, eventualmente prorogabili fino a 60 giorni.

Le aree disponibili per i parchi divertimento potranno essere attrezzate anche per accogliere i circhi equestri; dette aree potranno altresì essere utilizzate per manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi, nei periodi non riservati agli spettacoli viaggianti e ai circhi, sulla base della programmazione delle attività disposte dall'Amministrazione.

Articolo 4

Domanda di concessione

La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti.

Le domande devono essere redatte in bollo ed inviate, a mezzo plico postale con avviso di ricevimento, al Comune almeno 60 giorni prima del periodo richiesto per la installazione, pena l'esclusione.

Per le suddette domande farà fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata.

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione, le generalità complete, il codice fiscale, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio, il numero di Partita Iva, la residenza, le caratteristiche e la precisa denominazione dell'attrazione, il periodo richiesto per la concessione, le esatte misure di ingombro (casse, pedane, cancelli, ecc.), l'anzianità di esercizio e di appartenenza alla categoria; alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia della licenza di esercizio valida per l'anno in corso.

Dovranno, inoltre, essere allegate le foto aggiornate delle singole attrazioni.

La concessione delle aree all'interno dei singoli parchi di divertimento viene fatta secondo stretto ordine di graduatoria, formulata ai sensi dell'art.8.

La comunicazione dell'avvenuta concessione dell'area, che verrà resa nota almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio dell'attività, dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, il periodo di montaggio e smontaggio



dell'impianto e quello obbligatorio di esercizio, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

Articolo 5 **Elenco delle aree disponibili**

ORIGINAL



La Giunta Comunale delibera l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento e dei circhi; l'elenco deve essere aggiornato periodicamente, almeno una volta all'anno.

Nei parchi di divertimento potranno essere riservate delle aree agli artisti di strada ed ai piccoli punti di spettacolo, sempre che non impediscano od ostacolino il regolare svolgimento dello spettacolo viaggiante e circense.

Articolo 6 **Commissione Comunale per l'assegnazione delle aree**

Per gli adempimenti in ordine alla concessione delle aree comunali, private e demaniali alle attività di spettacolo viaggiante e ai circhi equestri è costituita una Commissione Comunale per le assegnazioni delle aree, che esprime parere consultivo e non vincolante.

La Commissione è composta da:

- Responsabile S.U.A.P. competente al rilascio delle autorizzazioni per pubblici trattenimenti, che la presiede;
 - Due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale degli esercenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri (muniti di tessere di riconoscimento rilasciate dall'Associazione di appartenenza);
 - L'esercente più anziano di piazza;
 - Dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
 - Dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - Dall'Istruttore Amministrativo dell'Ufficio Polizia Amministrativa,
- con funzioni di Segretario.

La Commissione potrà operare validamente con la maggioranza dei suoi componenti e nel rispetto della normativa fissata dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 7 **Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree**

Gli esercenti che intendono installare le proprie attrazioni su aree comunali, private e demaniali vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati nell'art. 8.

L'inserimento in dette graduatorie è fatta d'ufficio ogni qualvolta viene ritenuta valida la domanda per la concessione delle aree.

Il periodo massimo valutabile ai fini della graduatoria è di 15 (quindici) anni.

Le graduatorie sono approvate dalla Commissione Comunale per le assegnazioni delle aree e vengono aggiornate anno per anno almeno 30 (trenta) giorni prima della manifestazione.

Articolo 8

Criteri per la formulazione delle graduatorie di anzianità per i parchi divertimento

L'Ufficio preposto per l'assegnazione delle aree, per ogni manifestazione, predispone distinte graduatorie da portare all'esame della Commissione Comunale, prevista dall'art. 6, sulla base dei seguenti criteri:

1. anzianità di frequenza al parco con lo stesso tipo di attrazione punti 5 per anno
2. anzianità di esercizio con lo stesso tipo di attrazione punti 3 per anno
3. anzianità di appartenenza alla categoria punti 1 per anno
4. anzianità di domanda senza frequenza al parco punti 1 per anno

E' fatto divieto di organizzazione di altro parco in concomitanza dei parchi divertimenti tradizionali (fiere, feste patronali, sagre, ecc.).

La concessione per le piccolissime attrazioni (pugnometri, soggetti a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calciometro, ecc) con superficie di ingombro non superiore a 3 (tre) mq. non sarà valutata ai fini del punteggio di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), ma inserita in apposita graduatoria di presenza nel parco.

I requisiti di cui ai precedenti punti 2) e 3) potranno essere documentati con dichiarazione delle Organizzazioni di Categoria.

La Commissione Comunale dovrà decidere quante attrazioni per ogni categoria (piccole, medie, grandi) dovranno essere installate in base alla densità di popolazione del Comune.

La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria.

A parità di punteggio in graduatoria, verrà data precedenza al titolare dell'attrazione che abbia caratteristiche diverse da quelle presenti. Nel caso di ulteriore parità sarà data precedenza ai titolari che non abbiano concessioni di suolo pubblico per altre attrazioni o ne abbiano in minor numero. Se la parità dovesse ulteriormente permanere, saranno privilegiati i titolari più anziani di età.

Articolo 9

Cessioni

Oggetto di cessione può essere o il solo impianto dell'attrazione o l'azienda. Nel primo caso il punteggio connesso con l'anzianità del titolare dell'attrazione stessa non viene attribuito all'acquirente.

Nel secondo caso il punteggio suddetto viene acquisito dal nuovo titolare.

Articolo 10

Sostituzioni

Per sostituzione s'intende:

- a) la sostituzione di un'attrazione con un'altra dello stesso tipo e caratteristiche uguali o molto simili;
- b) la sostituzione di un'attrazione con un'altra del tipo e caratteristiche completamente diverse.

Agli effetti dell'attribuzione del punteggio è sempre consentita, da parte dello stesso titolare, la sostituzione di un'attrazione come al punto a). E', inoltre, consentita la sostituzione come al punto b) soltanto se essa presenta caratteristiche completamente diverse da quelle di altri richiedenti.

Condizione inderogabile, per entrambi i casi, è che la superficie rimanga inalterata o sia minore, oppure non superi il 10%, il 20% e il 30% rispettivamente per le grandi, le medie e le piccoli attrazioni.

Art. 11 Rinunce

ORIGINAL



L'esercente che intende rinunciare alla domanda di concessione dell'area deve comunicarlo tempestivamente entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della manifestazione.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione ad assegnazione intervenuta, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 15 punti del punteggio acquisito e verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo.

La rinuncia alla stessa manifestazione per più di due anni consecutivi, comporta la perdita totale del punteggio qualunque sia il motivo della rinuncia stessa.

Nel caso di una o più rinunce, saranno accolte le istanze degli esclusi in base alla graduatoria di cui all'art. 8 a condizione che l'attrazione sia di caratteristiche diverse da altre presenti e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.

Ad essi sarà data comunicazione a mezzo telegramma e con lo stesso mezzo il titolare dovrà comunicare l'accettazione. La mancata comunicazione provocherà quanto previsto dai commi precedenti.

Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentita una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione.

Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni, che ufficialmente fanno parte dell'organico del parco, dichiarerà di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria del parco a tale attrazione verrà dall'Ufficio competente congelato per tutto il periodo della manifestazione. Inoltre, non saranno consentiti agli abituali concessionari cambi di attrazione uguale o, simile a quella in questione.

Articolo 12 Subentri

In caso di successione per morte del titolare o di passaggio di proprietà tra parenti fino al 2° grado il punteggio di cui all'art. 8 verrà riconosciuto interamente al successore.

Articolo 13 Attrazioni novità

Nell'ambito dell'organico del parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, per installare una "attrazione novità".

Sono considerate "novità" quelle attrazioni, provviste di autorizzazione delle autorità competenti, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco e che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti.

Le attrazioni “novità”, su determinazione della Commissione di cui all’art. 6, potranno frequentare il parco un solo anno senza acquisire nessun diritto o punteggio.

In caso di più richiedenti, possessori di attrazioni “novità”, verrà effettuato sorteggio.

Articolo 14 **Attività complementari**



Sono considerate attività complementari ai parchi i “banchi dolci”, e i “banchi per la somministrazione di alimenti e bevande”, particolarmente attrezzati a tal fine.

La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare le sistemazioni delle attrazioni.

La concessione per le suddette aree sarà rilasciata, compatibilmente ai posteggi disponibili, ai sensi della graduatoria formulata per gli operatori commerciali su aree pubbliche.

Articolo 15 **Divieto di subconcessione e di sostituzione dell’attrazione**

Il titolare dell’attrazione per cui è data la concessione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l’impianto per il quale ha richiesto ed ottenuto la concessione.

Ogni subconcessione che abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l’immediata revoca della concessione stessa e l’esclusione dal parco per i tre anni successivi su aree pubbliche, private e demaniali.

Peraltro, sarà consentita, prima dell’installazione, la sostituzione dell’attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo di proprietà di terzi, solo allorquando l’impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e sempre che l’attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell’area.

Articolo 16 **Prescrizioni per l’installazione**

Il concessionario di area deve rispettare le seguenti condizioni per l’installazione delle attrazioni:

- a) apporre all’esterno dell’impianto il contrassegno metallico ministeriale in modo visibile e per tutta la durata della manifestazione (ove in possesso);
- b) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l’esercizio dell’attrazione, producendo copia della certificazione di collaudi: statico e impianto elettrico rilasciati da un Tecnico abilitato e autocertificazione di corretto montaggio delle attrazioni da parte del titolare;
- c) iniziare e terminare l’attività alle date stabilite;
- d) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l’efficienza dell’attrazione, mediante l’esibizione della fotografia dell’attrazione autorizzata dalla Commissione Comunale;
- e) sospendere l’attività dell’attrazione durante il periodo e gli orari eventualmente stabiliti con apposito provvedimento comunale;
- f) evitare l’uso di apparecchi sonori per la diffusione di musica, oltre i limiti consentiti dalle norme vigenti;

- g) divieto assoluto di effettuare manovre con autocarri e automezzi di qualsiasi tipo prima della chiusura totale del parco;
- h) in caso di abbandono del parco prima delle date stabilite, l'esercente è escluso da nuove assegnazioni di aree per il periodo di tre anni;
- i) rimuovere tutti i rifiuti prodotti al momento dell'abbandono dell'area;
- j) rispettare le norme igienico-sanitarie e quant'altro forma oggetto di regolamenti di polizia urbana ed igiene.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente articolo il concessionario sarà immediatamente allontanato dal parco, non precludendo l'attività del parco stesso e sarà escluso da nuove assegnazioni di aree per il periodo di tre anni.

Articolo 17

Revoca della concessione

Le concessioni di suolo pubblico e le licenze di pubblica sicurezza per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante potranno essere sospese o revocate, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, motivi di igiene o di eventuali fatti straordinari.

Articolo 18

Responsabilità Civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dall'esercizio dell'attività, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo ai concessionari di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi.

Articolo 19

Sanzioni

Per le violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli 15 e 16, oltre alle sanzioni accessorie ivi previste, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103.00 a Euro 1.033.00, applicata con la procedura di cui alla legge 24/11/1981 n. 689, ferme restando eventuali altre sanzioni previste da norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 20

Norme accessorie

Per quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18 marzo 1968 ed alle Circolari Ministeriali di attuazione, del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché dello Statuto e del Regolamento di Polizia Amministrativa del comune.

La concessione di ogni occupazione è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP).



E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area assegnatagli nell'identico stato avuta in concessione, pena il risarcimento dei danni causati all'Amministrazione Comunale.

Articolo 21
Norme transitorie e finali

ORIGINALE



In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per la redazione delle graduatorie previste dagli articoli 7 e 8 saranno presi in considerazione i periodi posteriori al 1° gennaio 1987, effettuando la valutazione delle anzianità sulla base delle risultanze di ufficio e della documentazione prodotta dagli esercenti e dalle organizzazioni sindacali.

Articolo 22
Abrogazione di norme

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.

Articolo 23
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alle pubblicazioni di legge. Il Segretario Comunale provvede ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

INDICE



Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2	Concessione del suolo	pag. 2
Art. 3	Tipologia delle concessioni	pag. 2
Art. 4	Domanda di concessione	pag. 2
Art. 5	Elenco delle aree disponibili	pag. 3
Art. 6	Commissione Comunale per l'assegnazione delle aree	pag. 3
Art. 7	Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree	pag. 3
Art. 8	Criteri per la formulazione delle graduatorie di anzianità per i parchi divertimento	pag. 4
Art. 9	Cessioni	pag. 4
Art. 10	Sostituzioni	pag. 4
Art. 11	Rinunce	pag. 5
Art. 12	Subentri	pag. 5
Art. 13	Attrazioni novità	pag. 5
Art. 14	Attività complementari	pag. 6
Art. 15	Divieto di subconcessione e di sostituzione dell'attrazione	pag. 6
Art. 16	Prescrizioni per l'installazione	pag. 6
Art. 17	Revoca della concessione	pag. 7
Art. 18	Responsabilità civile	pag. 7
Art. 19	Sanzioni	pag. 7
Art. 20	Norme accessorie	pag. 7
Art. 21	Norme transitorie e finali	pag. 8
Art. 22	Abrogazione di norme	pag. 8
Art. 23	Entrata in vigore	pag. 8